



**SAN.ARTI.
FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
PER I LAVORATORI DELL'ARTIGIANATO**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231**

DOCUMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 17/12/2020

SCHEDA CONTROLLO DOCUMENTO

IDENTIFICAZIONE

TITOLO DEL DOCUMENTO	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001
-----------------------------	---

REVISIONI

VERSIONE	DATA EMISSIONE	COMMENTO	FIRMA
V.01	25/07/2018	Prima emissione Parte Generale	
V.02	17/12/2020	Aggiornamento e revisione a seguito: - della Legge 09.01.2019 n. 3 che ha introdotto la fattispecie "traffico di influenze illecite"; - della Legge 18.11.2019 n. 133 che ha inserito nuove fattispecie delittuose nell'ambito dei reati informatici; - della Legge 19.12.2019 n. 157 che ha introdotto nel "catalogo" dei reati alcune fattispecie di reati tributari.	

INDICE

- PARTE GENERALE -	4
SEZIONE PRIMA	4
1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231	4
1.1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI.....	4
1.2. I REATI PREVISTI DAL DECRETO.....	5
1.3. LE SANZIONI COMMINATE DAL DECRETO.....	6
1.4. CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	7
1.5. I REATI COMMESSI ALL'ESTERO E I REATI TRANSAZIONALI	8
1.6. LE "LINEE GUIDA" DI RIFERIMENTO.....	9
SEZIONE SECONDA.....	11
IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL FONDO SAN.ARTI. .	11
2.1. OBIETTIVI E MISSION DEL FONDO.....	11
2.2. MODELLO DI GOVERNANCE	12
2.3. FINALITÀ DEL MODELLO.....	14
2.4. DESTINATARI.....	15
2.5. ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO.....	16
2.6. CODICE ETICO E MODELLO.....	16
2.7. PERCORSO METODOLOGICO DI DEFINIZIONE DEL MODELLO	16
2.8. MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO-REATO: FAMIGLIE DI REATO APPLICABILI.....	17
2.9. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO	18
SEZIONE TERZA	20
ORGANISMO DI VIGILANZA	20
3.1. POTERI E FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	22
3.2. REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	24
3.3. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	25
SEZIONE QUARTA	27
SISTEMA SANZIONATORIO	27
4.1. SANZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE.....	27
4.2. SANZIONI PER I DIPENDENTI CON LA QUALIFICA DI DIRIGENTI	29
4.3. MISURE NEI CONFRONTI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO	30
4.4. MISURE NEI CONFRONTI DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	30
4.5. MISURE NEI CONFRONTI DEGLI DEI CONSULENTI, FORNITORI E DEI PARTNER	30
SEZIONE QUINTA	32
DIFFUSIONE DEL MODELLO.....	32
SEZIONE SESTA	33
ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	33
ALLEGATO 1 - ELENCO REATI ATTUALMENTE INCLUSI NEL D.LGS. 231/2001	34

- PARTE GENERALE -

SEZIONE PRIMA

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

1.1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che reca la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" (di seguito anche il "**D.Lgs. 231/2001**" o, anche solo il "**Decreto**"), entrato in vigore il 4 luglio 2001 in attuazione dell'art. 11 della Legge-Delega 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano, conformemente a quanto previsto in ambito comunitario, la responsabilità amministrativa degli enti, ove per "enti" si intendono le società commerciali, di capitali e di persone, e le associazioni, anche prive di personalità giuridica.

Tale nuova forma di responsabilità, sebbene definita "amministrativa" dal legislatore, presenta i caratteri propri della responsabilità penale, essendo rimesso al giudice penale competente l'accertamento dei reati dai quali essa è fatta derivare, ed essendo estese all'ente le medesime garanzie del processo penale.

La responsabilità amministrativa dell'ente deriva dal compimento di reati, espressamente indicati nel D.Lgs. 231/2001, commessi, *nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso*, da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che ne esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo (i cosiddetti "*soggetti apicali*"), ovvero che siano sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (i cosiddetti "*soggetti sottoposti*").

Oltre all'esistenza dei requisiti sopra descritti, il D.Lgs. 231/2001 richiede anche l'accertamento della colpevolezza dell'ente, al fine di poterne affermare la responsabilità. Tale requisito è riconducibile ad una "*colpa di organizzazione*", da intendersi quale mancata adozione, da parte dell'ente, di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati elencati al successivo paragrafo, da parte dei soggetti individuati nel Decreto.

Laddove l'ente sia in grado di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un'organizzazione idonea ad evitare la commissione di tali reati, attraverso l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001, questi non risponderà a titolo di responsabilità amministrativa.

Occorre precisare che la responsabilità amministrativa dell'Ente si aggiunge a quella penale, della persona fisica che ha materialmente commesso il reato, ma non la annulla; entrambe queste responsabilità sono oggetto di accertamento di fronte al giudice penale.

La responsabilità dell'impresa può ricorrere anche se il delitto presupposto si configura nella forma del tentativo (ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 231/2001), vale a dire quando il soggetto agente compie atti

idonei diretti in modo non equivoco a commettere il delitto e l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

1.2. I REATI PREVISTI DAL DECRETO

I reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Si elencano di seguito le "famiglie di reato" attualmente ricomprese nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001, rimandando all'ALLEGATO 1 del presente documento per il dettaglio delle singole fattispecie incluse in ciascuna famiglia:

1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24);
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati, introdotti dalla Legge n. 48/2008 (art. 24 bis);
3. Delitti di criminalità organizzata, introdotti dalla Legge n. 94/2009 (art. 24 ter);
4. Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione, modificati dalla Legge n. 190/2012 (art. 25);
5. Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti dalla Legge n. 409/2001 e modificati con Legge n. 99/2009 (art. 25 bis);
6. Delitti contro l'industria e il commercio, introdotti dalla Legge n. 99/2009 (art. 25 bis 1);
7. Reati societari, introdotti dal D.Lgs. n. 61/2002 e da ultimo modificati dalla Legge n. 69/2015 (art. 25 ter);
8. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti dalla Legge n. 7/2003 (art. 25 quater);
9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti dalla Legge n. 7/2006 (art. 25 quater 1);
10. Delitti contro la personalità individuale, introdotti dalla Legge n. 228/2003 e da ultimo modificati dalla Legge n. 199/2016 (art. 25 quinquies);
11. Abusi di mercato, introdotti dalla Legge n. 62/2005 e modificati dalla Legge n. 262/2005 (art. 25-sexies);
12. Reati transnazionali, introdotti dalla Legge n. 146/2006;
13. Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, introdotti dalla Legge n. 123/2007 (art. 25 septies);

14. Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio introdotti dal D.Lgs. n. 231/2007 e da ultimo modificati dalla Legge n. 186/2014 (art. 25 octies);
15. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti dalla Legge n. 99/2009 (art. 25-novies);
16. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, introdotto dalla Legge n. 116/2009 (art. 25 decies);
17. Reati ambientali, introdotti dal D.Lgs. n. 121/2011 e da ultimo modificati dalla Legge n. 68/2015 (art. 25 undecies);
18. Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, introdotto nel Decreto dal D.Lgs. n. 109/2012 (art. 25 duodecies).
19. Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies – introdotti dalla L. 20 novembre 2017 n. 167 e modificati dal D.Lgs. n. 21/2018);
20. Frode in competizione sportiva esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies – Introdotti dalla L. n. 39/2019);
21. Reati Tributari (art. 25 quinquedecies – introdotti dalla L. n. 157/2019 e D.Lgs. n. 75/

1.3. LE SANZIONI COMMIMATE DAL DECRETO

Il sistema sanzionatorio descritto dal D.Lgs. 231/2001, a fronte del compimento dei reati sopra elencati, prevede, a seconda degli illeciti commessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- sanzioni pecuniarie:

l'art. 10 del Decreto dispone che per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre una sanzione di tipo pecuniario. Secondo quanto previsto dall'art. 11 del Decreto, la determinazione di tali sanzioni avviene per quote, ovvero sia il giudice, valutando la gravità del fatto, il grado di responsabilità dell'ente nonché le condotte riparatorie e riorganizzative volte a prevenire la commissione di ulteriori illeciti, fissa l'ammontare del numero delle quote (mai inferiore a cento, né superiore a mille) e, successivamente, determina il valore monetario della singola quota sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della persona giuridica, di modo che sia assicurata l'efficacia della sanzione stessa.

- sanzioni interdittive:

le sanzioni interdittive, applicabili anche in via cautelare ex art. 45 del Decreto, sono state elaborate dal legislatore per contrastare in modo più efficace le condotte illecite all'interno dell'ente. Tali sanzioni sono tassativamente elencate dall'art. 9 del Decreto:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;

- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto, tali sanzioni si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, se (i) l'ente ha tratto dal reato un profitto di un certo rilievo e il reato è stato commesso da un soggetto in posizione apicale o da un soggetto sottoposto alla direzione altrui quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative ovvero (ii) in caso di reiterazione degli illeciti.

- confisca:

l'art. 19 del Decreto stabilisce che nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, eccetto per la parte che può essere restituita al danneggiato. Qualora non sia possibile eseguire la confisca secondo le condizioni sopracitate, essa può avere ad oggetto denaro, beni, o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

- pubblicazione della sentenza:

l'articolo 18 del Decreto stabilisce che la pubblicazione della sentenza di condanna, sanzione di carattere accessorio, può essere disposta solo qualora nei confronti dell'ente sia applicata una sanzione interdittiva, Tale tipo di sanzione opera generalmente nei casi più gravi, quale forma di pubblicità denigratoria nei confronti dell'ente.

Il D.Lgs. 231/2001 prevede, inoltre, che qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che disponga l'interruzione dell'attività della società, il giudice, in luogo dell'applicazione di detta sanzione, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario giudiziale (art. 15 Decreto) nominato per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- la società svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- l'interruzione dell'attività può provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione tenuto conto delle dimensioni della società e delle condizioni economiche del territorio in cui è situata.

1.4. CONDIZIONE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 stabilisce che l'ente non risponde a titolo di responsabilità amministrativa qualora dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto,

modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne il relativo aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. Organismo di Vigilanza);
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione gestione e controllo;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, dunque, consente all'ente di potersi sottrarre all'imputazione di responsabilità amministrativa. La mera adozione di tale documento, con delibera dell'organo amministrativo dell'ente, non è, tuttavia, di per sé sufficiente ad escludere detta responsabilità, essendo necessario che il modello sia efficacemente ed effettivamente attuato.

Con riferimento all'efficacia del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per la prevenzione della commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, si richiede che esso:

- individui le attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- preveda obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introduca un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Con riferimento all'effettiva applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, il D.Lgs. 231/2001 richiede:

- una verifica periodica, e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal modello o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente ovvero modifiche legislative, la modifica del modello di organizzazione, gestione e controllo;
- l'irrogazione di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni imposte dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

1.5. I REATI COMMESSI ALL'ESTERO E I REATI TRANSNAZIONALI

In forza dell'articolo 4 del Decreto, l'ente può essere considerato responsabile, in Italia, per la commissione all'estero di taluni reati. In particolare, la norma suddetta prevede che gli enti aventi la sede principale nel territorio dello Stato rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli da 7 a 10 del codice penale, purché nei loro confronti non

proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Pertanto, l'ente è perseguibile quando:

- in Italia ha la sede principale, cioè la sede effettiva ove si svolgono le attività amministrative e di direzione, eventualmente anche diversa da quella in cui si trova l'azienda o la sede legale (enti dotati di personalità giuridica), ovvero il luogo in cui viene svolta l'attività in modo continuativo (enti privi di personalità giuridica);
- nei confronti dell'ente non stia procedendo lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
- la richiesta del Ministro della Giustizia, cui sia eventualmente subordinata la punibilità, è riferita anche all'ente medesimo.

Tali regole riguardano i reati commessi interamente all'estero da soggetti apicali o sottoposti.

Per le condotte criminose che siano avvenute anche solo in parte in Italia, si applica il principio di territorialità ex art. 6, comma 2, del codice penale, in forza del quale *"il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione"*.

Altresì, i reati transnazionali, disciplinati dall'art. 3 della L. n. 146/2006, si configurano qualora si tratti di illeciti penali sanzionati con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni e commessi da un gruppo criminale organizzato.

Una volta riscontrata la sussistenza di tali due requisiti necessari, occorre rilevare, in aggiunta, la presenza di almeno una delle quattro circostanze indicate alternativamente dalla norma suddetta, ovvero sia che il reato:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

1.6. LE "LINEE GUIDA" DI RIFERIMENTO

L'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 dispone espressamente che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

Nella definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo, sono state prese a modello le linee guida redatte da associazioni rappresentative di categorie di enti e/o società. Tali linee guida prevedono le seguenti fasi progettuali:

- l'identificazione dei rischi potenziali, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- la predisposizione di un sistema di controllo idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella fase precedente, attraverso la valutazione del sistema di controllo esistente all'interno dell'ente ed il suo grado di adeguamento alle esigenze espresse dal D.Lgs. 231/2001.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato nelle linee guida prese a riferimento per garantire l'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo sono le seguenti:

- previsione di principi etici e di regole comportamentali in un Codice Etico;
- un sistema organizzativo sufficientemente aggiornato, formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti con specifica previsione di principi di controllo;
- procedure manuali e/o informatiche che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni controlli;
- poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite dall'ente, prevedendo, laddove opportuno, la previsione di limiti di spesa;
- sistemi di controllo integrato che, considerando tutti i rischi operativi, siano capaci di fornire una tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare;
- informazione e comunicazione al personale, caratterizzata da capillarità, efficacia, autorevolezza, chiarezza ed adeguato livello di dettaglio nonché frequenza, a cui si aggiunge un programma di formazione del personale modulato in funzione dei livelli dei destinatari.

Le linee guida precisano, inoltre, che le componenti del sistema di controllo sopra descritte devono conformarsi ad una serie di principi di controllo, tra cui:

- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione, transazione e azione.;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- istituzione, esecuzione e documentazione dell'attività di controllo sui processi e sulle attività a rischio di reato.

SEZIONE SECONDA

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL FONDO SAN.ARTI.

2.1. OBIETTIVI E MISSION DEL FONDO

Il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Lavoratori dell'Artigianato (di seguito anche il "Fondo" o "San.Arti.") è stato costituito il 23 Luglio 2012 dalle parti sociali firmatarie dell'Accordo Interconfederale dell'Artigianato del 21 Settembre 2010.

Sono Soci Fondatori del Fondo: le organizzazioni imprenditoriali dell'artigianato – Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, C.L.A.A.I. e le organizzazioni sindacali confederali dei lavoratori CGIL, CISL e UIL.

Allo stato, l'Accordo Interconfederale di cui sopra è stato recepito dai seguenti Contratti Nazionali di Lavoro, degli specifici settori dell'Artigianato, in vigore:

- CCNL dell'Area Legno e Lapidei;
- CCNL dell'Area Acconciatura, Estetica e Centri Benessere;
- CCNL dell'Area Chimica-Ceramica;
- CCNL dell'Area Alimentari e della Panificazione;
- CCNL dell'Area della Comunicazione;
- CCNL dell'Area Tessile Moda;
- CCNL dell'Area Meccanica;
- CCNL dell'Area Pulizia;
- CCNL dell'Area TAC-PMI;
- CCNL dell'Area Chimica-Ceramica Piccola Industria fino a 49 dipendenti;
- CNL Autotrasporto merci, logistica, trasporto merci e spedizione – Sezione Artigiana Autotrasporto;
- CCNL Area Cinema e Audiovisivo.

In qualsiasi momento, con delibera del Consiglio di Amministrazione, è possibile implementare ulteriori CCNL.

Il Fondo fornisce agli iscritti e agli Aventi Diritto Assistenza Sanitaria Integrativa e Socio-Sanitaria nel rispetto di quanto prescritto dal D.M. 27 Ottobre 2009, Ministero della Salute.

San.Arti. è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri stakeholder e del lavoro dei propri dipendenti ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno aggiornato ed idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti e partner commerciali.

A tal fine, San.Arti. ha avviato un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e dei protocolli già adottati alle finalità previste dal Decreto e ad aggiornare, quindi, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01.

Attraverso l'adozione e l'aggiornamento del Modello, San.Arti. intende perseguire i seguenti obiettivi:

- vietare comportamenti che possano realizzare le fattispecie di reato previste dal Decreto;
- diffondere la consapevolezza che dalla violazione del Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello e dei principi del Codice Etico, possa derivare l'applicazione di misure sanzionatorie (di natura pecuniaria e interdittiva) anche a carico del Fondo;
- consentire al Fondo di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto, grazie ad un sistema strutturato di protocolli e ad una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema.

2.2. MODELLO DI GOVERNANCE

La corporate governance del Fondo, basata sul modello tradizionale, è così articolata:

Assemblea:

- nomina il Presidente ed il Vicepresidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti designati dalle parti;
- delibera la sostituzione dei componenti degli Organi a seguito di designazione delle parti;
- approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il bilancio consuntivo ed il bilancio previsionale;
- delibera gli eventuali compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione e della Presidenza, nonché gli emolumenti a favore dei Revisori dei Conti;
- approva le eventuali modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- fissa le linee guida strategiche e programmatiche del Fondo;
- delibera sulle domande di adesione di eventuali nuovi Soci;
- delibera lo scioglimento del Fondo e la nomina dei liquidatori;
- approva il nomenclatore delle prestazioni, predisposto dal CdA.

Consiglio di Amministrazione:

- coordina la gestione del Fondo assumendo i provvedimenti relativi al funzionamento e all'organizzazione interna del Fondo e assicurando il coordinamento delle risorse per il raggiungimento degli scopi statutari;
- delibera e compie gli atti amministrativi, nel rispetto degli indirizzi e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- delibera gli atti necessari, per l'attuazione dello scopo statutario;
- predispone le proposte di Bilancio consuntivo ed il Bilancio previsionale del Fondo, al fine di sottoporli all'Assemblea per l'approvazione;
- delibera il piano triennale dell'attività;
- svolge attività di monitoraggio sull'andamento del Fondo;
- propone all'Assemblea le eventuali modifiche dello Statuto;
- vigila sull'esecuzione di tutte le deliberazioni assunte;
- delibera, su proposta della Presidenza, l'organico del Fondo in base alle esigenze operative, compreso il Direttore;
- approva e modifica il Regolamento del Fondo;
- predispone il nomenclatore delle prestazioni, da porre all'approvazione dell'Assemblea;
- verifica il rispetto dei parametri previsti dal D.M. del 27 Ottobre 2009;
- cura i rapporti ed inoltra all'anagrafe dei Fondi Sanitari i documenti previsti dal D.M. del 27 Ottobre 2009;
- presenta proposte di modifica e/o di integrazione alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie previste nel nomenclatore, nel pieno rispetto e applicazione dell'ambito di intervento dei fondi sanitari integrativi, le norme di cui al D.M. del 27 Ottobre 2009;
- valuta le proposte di coperture assicurative, delibera la stipula di contratti con le Società Assicuratrici prescelte o con altri Enti o Società di servizi, definisce le modalità di pagamento dei relativi premi e/o contributi;
- determina la quota della contribuzione da destinare alla copertura delle spese amministrative;
- predispone e trasmette alla consulta delle Parti Sociali copia delle delibere assunte e del rapporto delle attività svolte, redatto trimestralmente;
- assume le determinazioni rispetto ai ricorsi istruiti dalla struttura.

Presidenza:

- è composta dal Presidente e dal Vice Presidente, che sono nominati dall'Assemblea dei soci, in alternanza tra i rappresentanti delle parti datoriali e sindacali, nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, su designazione dei soci;
- sovrintende al funzionamento del Fondo esercitando tutte le funzioni ad essa demandate da leggi, regolamenti e dal Consiglio di Amministrazione;
- provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- convoca gli Organi Statutari, determinando le materie da portare in discussione;
- in caso di comprovata urgenza può esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica dello stesso Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva;
- agisce con poteri e firma congiunta in tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente.

Il Vice Presidente sostituisce il presidente, in caso di sua assenza o impedimento o per espressa delega.

Collegio dei Revisori dei Conti: accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Direttore:

- è responsabile delle attività operative del Fondo e risponde al Consiglio di Amministrazione;
- dà attuazione alle delibere degli Organi del Fondo;
- ha la responsabilità di organizzare e gestire il personale per il raggiungimento degli scopi definiti dalla Presidenza e dal Consiglio di Amministrazione;
- ha il compito di presentare, entro la fine di ogni anno, una proposta di premialità che incentivi la produttività dei dipendenti;
- provvede alla selezione del personale, sulla base degli indirizzi del CDA.

L'organizzazione del Fondo viene completata, infine, dalle aree operative (Contributi, Prestazioni, Legale e Contenzioso, Amministrazione), nonché da uffici di supporto agli Organi Statutari e alla Direzione

2.3. FINALITÀ DEL MODELLO

Scopo del presente Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di protocolli ed attività di controllo (preventivo ed ex post) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di

commissione dei reati mediante l'individuazione delle "Aree di attività a rischio" commissione dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un reato (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi del Fondo anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad una costante attività di monitoraggio, a consentire al Fondo di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei Dipendenti, Organi Statutari, Consulenti e Partner, che operino per conto o nell'interesse del Fondo nell'ambito delle "Aree di attività a rischio", di poter incorrere, in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Codice Etico e alle altre norme e procedure aziendali, in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per il Fondo.

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività di monitoraggio dell'Organismo di Vigilanza sull'operato delle persone rispetto alle "Aree di attività a rischio" e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

Attraverso l'adozione del Modello il Fondo intende quindi perseguire le seguenti finalità:

- vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto;
- diffondere la consapevolezza che, dalla violazione del Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello e/o dei principi del Codice Etico possa derivare l'applicazione di misure sanzionatorie (pecuniarie e/o interdittive) anche a carico del Fondo;
- diffondere una cultura d'impresa improntata alla legalità, nella consapevolezza dell'espressa riprovazione da parte del Fondo di ogni comportamento contrario alla legge, ai regolamenti, alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute nel presente Modello e nel Codice Etico;
- dare evidenza dell'esistenza di una struttura organizzativa efficace e coerente con il modello operativo adottato, con particolare riguardo alla chiara attribuzione dei poteri, alla formazione delle decisioni e alla loro trasparenza e motivazione, ai controlli, preventivi e successivi, sugli atti e le attività, nonché alla correttezza e veridicità dell'informativa interna ed esterna;
- consentire al Fondo, grazie ad un sistema di presidi di controllo e ad una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema, di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto.

2.4. DESTINATARI

Le disposizioni del presente Modello sono vincolanti per i componenti degli Organi Statutari (i.e. Assemblea, Consiglio di Amministrazione, Presidenza e Collegio dei Revisori dei Conti), il management e i dipendenti di San.Arti., i collaboratori esterni, i partner commerciali ed operativi, nonché tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi del Fondo (di seguito i "**Destinatari**").

2.5. ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO

Gli elementi fondamentali sviluppati dal Fondo nella definizione del Modello possono essere così riassunti:

- la mappatura delle attività cosiddette “sensibili”, con esempi di possibili modalità di realizzazione dei reati;
- la previsione di specifici presidi di controllo (come esplicitati negli specifici Protocolli 231);
- l’istituzione di un Organismo di Vigilanza, con attribuzione di specifici compiti di vigilanza sull’efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello;
- l’adozione di un sistema sanzionatorio (come esplicitato nella Sezione Quarta della Parte Generale del presente Modello) volto a garantire l’efficace attuazione del Modello e contenente le misure disciplinari applicabili in caso di violazione delle prescrizioni contenute nello stesso;
- lo svolgimento di un’attività di informazione e formazione sui contenuti del presente Modello (come meglio declinata nella Sezione dedicata della presente Parte Generale).

2.6. CODICE ETICO E MODELLO

Il Fondo, determinato ad improntare lo svolgimento delle attività aziendali al rispetto della legalità e dei valori fondanti la propria attività, ha adottato il Codice Etico (di seguito, alternativamente il “**Codice**”), documento ufficiale che contiene l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità del Fondo nei confronti dei propri Organi Statutari, dipendenti e dei terzi che operano su mandato di San.Arti. Obiettivo del Codice è quello di raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, indipendentemente da quanto previsto a livello normativo, e può prevedere sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse.

Il Codice, per quanto applicabile allo specifico rapporto, sancisce una serie di regole di “deontologia aziendale”, che il Fondo riconosce come proprie e delle quali esige l’osservanza da parte dei soggetti sopracitati.

Il Modello, le cui previsioni sono in ogni caso coerenti e conformi ai principi del Codice Etico, risponde più specificamente alle esigenze espresse dal Decreto ed è, pertanto, finalizzato a prevenire la commissione delle fattispecie di reato ricomprese nell’ambito di operatività del D.Lgs. 231/2001.

Il Codice Etico del Fondo afferma comunque principi idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001, acquisendo pertanto rilevanza anche ai fini del Modello e costituendo un elemento ad esso complementare.

2.7. PERCORSO METODOLOGICO DI DEFINIZIONE DEL MODELLO

Il D.Lgs. 231/2001 prevede espressamente, al relativo art. 6, comma 2, lett. a), che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo dell’ente individui le attività aziendali, nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati inclusi nel Decreto. Di conseguenza, il Fondo ha proceduto, con il supporto di un consulente esterno, ad una approfondita analisi delle proprie attività aziendali.

Nell’ambito di tale attività il Fondo ha in primo luogo analizzato la propria struttura organizzativa, che

individua le aree e uffici in cui la stessa si articola.

Successivamente, il Fondo ha proceduto all'analisi delle proprie attività aziendali e all'individuazione delle aree/attività a rischio nell'ambito dei processi aziendali basandosi sulla preliminare analisi:

- della struttura organizzativa aziendale;
- delle deliberazioni e relazioni degli Organi amministrativi e di controllo in relazione all'assetto di corporate governance attuale;
- dell'impianto normativo aziendale (i.e. procedure e istruzioni operative);
- del sistema dei poteri e delle deleghe;
- del sistema di controllo interno;
- delle indicazioni contenute nelle linee guida redatte da associazioni rappresentative di categorie di enti e/o società.

I risultati dell'attività sopra descritta sono stati raccolti in una scheda descrittiva (c.d. **Matrice delle Attività a Rischio-Reato**), che illustra in dettaglio i profili di rischio di commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001, nell'ambito delle attività proprie del Fondo.

Detta Matrice delle Attività a Rischio-Reato è custodita presso la sede del Fondo a cura dell'ufficio a supporto della Direzione, che ne cura l'archiviazione, rendendola disponibile per eventuale consultazione ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, all'Organismo di Vigilanza e a chiunque sia legittimato a prenderne visione.

In particolare, nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato vengono rappresentate per singola categoria di reato presupposto (secondo la struttura propria degli articoli del D.Lgs. 231/2001) le aree aziendali (c.d. "**attività sensibili**") potenzialmente associabili ai reati ritenuti di possibile commissione, gli esempi di possibili modalità e finalità di realizzazione dei reati medesimi.

2.8. MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO-REATO: FAMIGLIE DI REATO APPLICABILI

Nello specifico, è stato riscontrato il rischio di potenziale commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 nelle attività aziendali che vengono riportate in dettaglio nella Matrice delle Attività a Rischio-Reato (allegato tecnico al presente Modello) e riportate nelle singole Parti Speciali e nei singoli Protocolli del Modello.

Più in particolare, in considerazione dell'attività di Risk Assessment, sono risultati potenzialmente realizzabili nel contesto aziendale del Fondo San.Arti. fattispecie di reato appartenente alle seguenti famiglie di reato:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25);
- Reati informatici (art. 24 *bis*);

- Delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter*); Reati in materia di Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento e Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis* e 25 *bis* 1);
- Reati societari (art. 25 *ter*);
- Reati in tema di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro (art. 25 *septies*);
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 *octies*);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies*);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies*);
- Reati ambientali (art. 25 *undecies*);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies*);
- Reati tributari (art. 25 *quinquedecies*).

Si faccia riferimento alle singole Parti Speciali e ai singoli Protocolli per il dettaglio delle fattispecie applicabili, nell'ambito di ogni famiglia di reato.

2.9. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Nella predisposizione del presente Modello il Fondo ha tenuto conto del sistema di controllo interno esistente in azienda, al fine di verificare se esso fosse idoneo a prevenire gli specifici reati previsti dal Decreto nelle aree di attività a rischio identificate.

Il sistema di controllo interno del Fondo si basa, oltre che sulle regole comportamentali previste nel presente Modello, anche sui seguenti elementi:

- il Codice Etico;
- la struttura gerarchico-funzionale;
- il sistema di deleghe e procure;
- il sistema di procedure aziendali, istruzioni operative e regolamenti interni;
- i sistemi informativi orientati alla segregazione delle funzioni e alla protezione delle informazioni in essi contenute, con riferimento sia ai sistemi gestionali e contabili che ai sistemi utilizzati a supporto delle attività operative connesse al business.

Il sistema di controllo interno del Fondo come sopra descritto, inteso come processo attuato dal Fondo al fine di gestire e monitorare i principali rischi e consentire una conduzione aziendale corretta e sana, è in grado di garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi di controllo:

- *tracciabilità*: deve essere ricostruibile la formazione degli atti e le fonti informative/documentali utilizzate a supporto dell'attività svolta, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate; ogni operazione deve essere documentata in tutte le fasi, di modo che sia sempre possibile l'attività di verifica e controllo. L'attività di verifica e controllo deve essere a sua volta documentata eventualmente attraverso la redazione di verbali;

- *separazione di compiti e funzioni*: non deve esserci identità di soggetti tra chi autorizza l'operazione, chi la effettua e ne dà rendiconto e chi la controlla;
- *attribuzione delle responsabilità*: sono formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica e sono descritte le mansioni di ciascun dipendente del Fondo; inoltre, sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno del Fondo;
- *assegnazione di obiettivi*: i sistemi di remunerazione premianti assegnati ai dipendenti rispondono a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e con le responsabilità affidate;
- *poteri di firma e poteri autorizzativi*: i poteri di firma e i poteri autorizzativi interni devono essere assegnati sulla base di regole formalizzate, in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali e con una chiara indicazione dei limiti di spesa; le procure devono prevedere obblighi di rendiconto al superiore gerarchico;
- *archiviazione/tenuta dei documenti*: i documenti riguardanti l'attività devono essere archiviati e conservati, a cura del Responsabile dell'area interessata o del soggetto da questi delegato, con modalità tali da non consentire l'accesso a terzi che non siano espressamente autorizzati. I documenti approvati ufficialmente dagli Organi Statutari e dai soggetti autorizzati a rappresentare il Fondo verso i terzi non possono essere modificati, se non nei casi eventualmente indicati dalle procedure e comunque in modo che risulti sempre traccia dell'avvenuta modifica.

SEZIONE TERZA

ORGANISMO DI VIGILANZA

L'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 231/2001 richiede, quale condizione per beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sull'osservanza e funzionamento del Modello, curandone il relativo aggiornamento, sia affidato ad un Organismo di Vigilanza interno all'ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso affidati.

Il Decreto richiede che l'Organismo di Vigilanza svolga le sue funzioni al di fuori dei processi operativi del Fondo, riferendo periodicamente al Consiglio di Amministrazione, svincolato da ogni rapporto gerarchico con il CdA stesso e con i singoli responsabili delle Aree.

L'Organismo di Vigilanza¹ è nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne stabilisce, contestualmente all'atto di nomina, anche la durata.

In particolare, la composizione dell'Organismo di Vigilanza è stata definita in modo da garantire i seguenti requisiti:

- Autonomia e indipendenza: detto requisito è assicurato dal posizionamento all'interno della struttura organizzativa come unità di staff ed in una posizione più elevata possibile, prevedendo il "riporto" al massimo vertice operativo aziendale, vale a dire al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso. Pertanto, sulla base di tali requisiti, all'Organismo di vigilanza complessivamente inteso, non possono essere affidati compiti operativi; non deve esservi identità tra controllato e controllante; qualsiasi forma di ingerenza e condizionamento economico o personale da parte degli organi di vertice deve essere rimossa; infine, devono essere previste nel Modello cause effettive di ineleggibilità e decadenza dal ruolo di membri dell'Organismo di vigilanza, così da poter garantire onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli Organi Statutari ed il vertice.
- Professionalità: requisito questo garantito dal bagaglio di conoscenze professionali, tecniche e pratiche di cui dispongono i componenti dell'Organismo di Vigilanza. In particolare, la composizione prescelta garantisce idonee conoscenze giuridiche e dei principi e delle tecniche di controllo e monitoraggio, nonché dell'organizzazione aziendale e dei principali processi del Fondo. Tale requisito riguarda l'insieme di strumenti e tecniche di cui l'Organismo di vigilanza deve essere dotato al fine di poter svolgere in modo efficace la propria attività.
- Continuità d'azione: con riferimento a tale requisito, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a vigilare costantemente, attraverso poteri di indagine, sul rispetto del Modello da parte dei Destinatari, a curarne l'attuazione e l'aggiornamento, a curare la documentazione dell'attività svolta, rappresentando un riferimento costante per tutto il personale del Fondo.

¹ Con riguardo alla durata temporale minima per carica dell'OdV, non esiste uno specifico riferimento normativo. A garanzia del requisito dell'indipendenza dell'OdV, lo stesso dovrebbe essere costituito con un mandato la cui durata non sia ancorata alla durata del mandato del CdA.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono scelti tra soggetti in possesso di un profilo etico e professionale di indiscutibile valore e non debbono essere in rapporti di coniugio o parentela con il Consiglio di Amministrazione.

Possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza soggetti interni al Fondo e professionisti esterni. Detti ultimi non debbono avere con il Fondo rapporti tali da integrare ipotesi di conflitto di interessi.

I compensi dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, sia interni che esterni al Fondo, non costituiscono ipotesi di conflitto di interessi.

Non può essere nominato componente dell'Organismo di Vigilanza, e, se nominato decade, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato, ancorché con condanna non definitiva, ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ovvero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva o con sentenza di patteggiamento, per aver commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

I componenti che abbiano un rapporto di lavoro subordinato con il Fondo decadono automaticamente dall'incarico, in caso di cessazione di detto rapporto e indipendentemente dalla causa di interruzione dello stesso.

Il Consiglio di Amministrazione può revocare, sentito il parere del Collegio dei Revisori, i componenti dell'Organismo in ogni momento ma solo per giusta causa.

Costituiscono giusta causa di revoca dei componenti:

- l'accertamento di un grave inadempimento da parte dell'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei propri compiti;
- l'omessa comunicazione all'Organo amministrativo di un conflitto di interessi che impedisca il mantenimento del ruolo di componente dell'Organismo stesso;
- la sentenza di condanna del Fondo, passata in giudicato, ovvero una sentenza di patteggiamento, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza;
- per il componente legato al Fondo da un rapporto di lavoro subordinato, l'avvio di un procedimento disciplinare per fatti da cui possa derivare la sanzione del licenziamento.

Qualora la revoca avvenga senza giusta causa, il componente revocato potrà chiedere di essere immediatamente reintegrato in carica.

Ciascun componente può recedere in ogni momento dall'incarico con preavviso scritto di almeno 30 giorni, da comunicarsi al Consiglio di Amministrazione con raccomandata A.R. Il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare il nuovo componente entro 60 giorni dalla data di cessazione del componente recesso.

Al venir meno di un componente dell'Organismo di Vigilanza, per revoca o recesso, è rimandata al Consiglio di Amministrazione la valutazione in merito all'effettuazione di una nuova nomina o alla conferma della composizione rimanente dell'Organismo.

L'Organismo di Vigilanza provvede a disciplinare in autonomia le regole per il proprio funzionamento in un apposito Regolamento di Funzionamento, in particolare definendo le modalità operative per l'espletamento delle funzioni ad esso rimesse. Il Regolamento è successivamente trasmesso al Consiglio di Amministrazione per la relativa presa d'atto.

3.1. POTERI E FUNZIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

- vigilare sulla diffusione all'interno del Fondo della conoscenza, della comprensione e dell'osservanza del Modello;
- vigilare sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari;
- vigilare sulla validità ed adeguatezza del Modello, con particolare riferimento ai comportamenti riscontrati in ambito aziendale;
- vigilare sull'attuazione e sull'osservanza del Modello nell'ambito delle aree di attività potenzialmente a rischio di reato;
- segnalare all'Organo di indirizzo l'opportunità di aggiornare il Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

Nello svolgimento di dette attività, l'Organismo provvederà ai seguenti adempimenti:

- coordinarsi e collaborare con la Direzione (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività aziendali identificate nel Modello a rischio reato;
- coordinarsi e collaborare con gli altri organi di controllo (i.e. Collegio dei Revisori dei Conti);
- verificare l'istituzione e il funzionamento di specifici canali informativi "dedicati" (es. indirizzo di posta elettronica), diretti a facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'Organismo;
- effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o su atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività aziendale individuate a potenziale rischio di reato;
- verificare e controllare la regolare tenuta ed efficacia di tutta la documentazione inerente le attività/operazioni individuate nel Modello potendo accedere a tutta la documentazione e informazioni ritenute utili nell'ambito del monitoraggio;
- verificare l'effettivo svolgimento delle iniziative di informazione e formazione sul Modello intraprese dal Fondo;
- avvalersi dell'ausilio e del supporto del personale dipendente del Fondo, nonché del Datore di Lavoro e della struttura da questi coordinata per i temi di sicurezza e igiene sui luoghi di

lavoro, o di eventuali consulenti esterni per problematiche di particolare complessità o che richiedono competenze specifiche (ad es. in ambito ambientale);

- svolgere o provvedere a far svolgere accertamenti sulla veridicità e fondatezza delle segnalazioni ricevute, predisporre una relazione sulla attività svolta e proporre al Direttore – che si avvarrà dell'Ufficio del Personale per la relativa fase istruttoria – l'eventuale adozione delle sanzioni di cui alla Sezione Quarta ("*Sistema Sanzionatorio*") del presente Modello;
- segnalare immediatamente al Consiglio di Amministrazione eventuali violazioni del Modello, ritenute fondate, da parte delle figure apicali della stessa;
- segnalare immediatamente al Collegio dei Revisori eventuali violazioni del Modello da parte del Consiglio di Amministrazione, laddove fondate.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, l'Organismo è dotato dei poteri di seguito indicati:

- emanare disposizioni e ordini di servizio intesi a regolare le proprie attività e predisporre e aggiornare l'elenco delle informazioni che devono pervenirgli dalle Aree/Uffici;
- accedere a ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni allo stesso attribuite dal D.Lgs. 231/2001;
- disporre che i Responsabili di Area, e in ogni caso tutti i Destinatari, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte del Fondo;
- compiere indagini in merito alle segnalazioni pervenute per verificare se integrino violazioni del Codice Etico e/o del Modello e per accertarne la fondatezza, segnalando, all'esito delle indagini condotte, al Direttore ovvero al Consiglio di Amministrazione, a seconda del ruolo aziendale dell'autore della violazione, l'opportunità di avviare una procedura disciplinare o di assumere adeguate misure sanzionatorie nei confronti dell'autore stesso;
- ottenere l'informativa in merito agli esiti delle procedure disciplinari o delle iniziative sanzionatorie assunte dal Fondo per accertate violazioni del Codice Etico e/o del Modello, e, in caso di archiviazione, chiederne le motivazioni;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello.

Per un miglior svolgimento delle proprie attività, l'Organismo può delegare uno o più compiti specifici a singoli suoi componenti, che li svolgeranno in nome e per conto dell'Organismo stesso. In merito ai compiti delegati, la responsabilità da essi derivante ricade sull'Organismo nel suo complesso.

Il Consiglio di Amministrazione assegna all'Organismo di Vigilanza un *budget* di spesa annuale nell'importo proposto dall'Organismo stesso e, in ogni caso, adeguato rispetto alle funzioni ad esso

rimesse. L'Organismo delibera in autonomia le spese da sostenere nel rispetto dei poteri di firma aziendali e, in caso di spese eccedenti il *budget*, dovrà essere autorizzato direttamente dal Consiglio di Amministrazione.

3.2. REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Come sopra già anticipato, al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente al Consiglio di Amministrazione del Fondo e al Collegio dei Revisori.

Segnatamente, l'Organismo di Vigilanza riferisce agli Organi Statutari lo stato di fatto sull'attuazione del Modello e gli esiti dell'attività di vigilanza tramite reporting diretto, riunioni (anche in video conferenza,) svolto con le seguenti modalità:

- almeno annuale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori attraverso una relazione scritta, nella quale siano illustrate le attività di monitoraggio svolte dall'Organismo stesso, le criticità rilevate e gli eventuali interventi correttivi o migliorativi opportuni per assicurare l'implementazione operativa del Modello,
- periodicamente nei confronti del Collegio dei Revisori, su richiesta dello stesso in ordine alle attività svolte,
- tempestivamente nei confronti del Collegio dei Revisori, in relazione a presunte violazioni poste in essere dai vertici aziendali e dal Consiglio di Amministrazione, ferma restando la facoltà del Collegio dei Revisori di richiedere informazioni o chiarimenti in merito alla suddette presunte violazioni.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione che dal Collegio dei Revisori; a propria volta l'Organismo ha facoltà di richiedere la convocazione dei predetti soggetti per questioni inerenti il funzionamento e l'efficace attuazione del Modello o in relazione a situazioni specifiche. L'Organismo di Vigilanza si relaziona altresì su base periodica (con cadenza almeno annuale) con il Collegio dei Revisori prima dell'approvazione del Bilancio da parte del Consiglio di Amministrazione.

L'attività di reporting sopra indicata sarà documentata attraverso verbali e conservata agli atti dell'Organismo, nel rispetto del principio di riservatezza dei dati ed informazioni ivi contenuti.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, nonché al fine di un completo e corretto esercizio dei propri compiti, l'Organismo ha inoltre facoltà di richiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti aziendali aventi responsabilità operative.

3.3. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il D.Lgs. 231/2001 enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza da parte degli Uffici del Fondo, diretti a consentire all'Organismo stesso lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza e di verifica.

A tale proposito devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- su base periodica, le informazioni, dati, notizie e documenti che, costituiscano deroghe e/o eccezioni rispetto alle procedure aziendali, previamente identificati dall'Organismo di Vigilanza e da quest'ultimo formalmente richiesti Aree/Uffici (c.d. flussi informativi), secondo le modalità e le tempistiche definite dall'Organismo medesimo;
- nell'ambito delle attività di verifica dell'Organismo di Vigilanza, ogni informazione, dato, notizia e documento ritenuto utile e/o necessario per lo svolgimento di dette verifiche, previamente identificati dall'Organismo e formalmente richiesti alle singole Direzioni/Funzioni;
- su base occasionale ogni altra informazione, di qualsivoglia natura, attinente l'attuazione del Modello e/o del Codice Etico nelle aree di attività a rischio-reato, nonché il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano essere utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo (c.d. segnalazioni).

I Destinatari devono riferire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione relativa a comportamenti che possano integrare violazione delle prescrizioni del Decreto e/o del Modello e/o del Codice Etico, nonché specifiche fattispecie di reato attenendosi alle disposizioni dell'apposita procedura in materia di segnalazioni di illeciti.

A tal fine sono istituiti canali dedicati di comunicazione con l'Organismo di Vigilanza, consistenti in:

- un indirizzo di posta elettronica (odv@sanarti.it);
- un indirizzo di posta per le comunicazioni in formato cartaceo:
 - San.Arti. - Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Lavoratori dell'Artigianato - Organismo di Vigilanza
Via Nomentana 134 – 00162 Roma

resi noti al personale del Fondo ed ai quali potranno essere inviate le eventuali segnalazioni, e il cui accesso è riservato ai soli componenti dell'Organismo. Tali modalità di trasmissione delle segnalazioni sono volte a garantire la massima riservatezza dei segnalanti anche al fine di evitare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei loro confronti.

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni pervenute, e potrà convocare, qualora lo ritenga opportuno, sia il segnalante per ottenere maggiori informazioni, che il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessarie per appurare la fondatezza della segnalazione.

Accertata la fondatezza della segnalazione relativa a violazioni del Modello e/o del Codice Etico, l'Organismo:

- per le violazioni da parte del personale dipendente dà immediata comunicazione per iscritto al Direttore ed all'Ufficio del Personale per l'avvio delle conseguenti azioni;
- per le violazioni da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione e delle altre figure apicali del Fondo dà immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Revisori;

Oltre alle informazioni sopra indicate, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le notizie concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento del Fondo o di soggetti apicali, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per reati ricompresi nel D.Lgs. 231/2001;
- modifiche nel sistema delle deleghe e delle procure, nonché e delle modifiche statutarie o dell'organigramma aziendale;
- esiti delle eventuali azioni intraprese a seguito di segnalazione scritta dell'Organismo di Vigilanza di accertata violazione del Modello, l'avvenuta irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione del Modello, nonché i provvedimenti di archiviazione con le relative motivazioni;
- segnalazione di infortuni gravi (omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime, in ogni caso qualsiasi infortunio con prognosi superiore ai 40 giorni e, comunque la cui durata sia superiore ai 40 giorni) occorsi a dipendenti, collaboratori del Fondo, e più genericamente a tutti coloro che abbiano accesso alle strutture del Fondo;
- presunte violazioni del Codice Etico.

In aggiunta, le funzioni preposte trasmettono all'Organismo le variazioni intervenute nei processi e nelle procedure nonché gli interventi correttivi e migliorativi pianificati con conseguente stato di realizzazione.

L'Organismo, con il supporto del Fondo, definisce le modalità di trasmissione di tali informazioni.

Tutte le informazioni, la documentazione, ivi compresa la reportistica prevista dal Modello, e le segnalazioni raccolte dall'Organismo di Vigilanza – e allo stesso pervenute - nell'espletamento dei propri compiti istituzionali devono essere custodite dall'Organismo in un apposito archivio istituito presso la sede del Fondo.

SEZIONE QUARTA

SISTEMA SANZIONATORIO

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto, e, in generale, del Codice Etico e del Regolamento disciplinare interno.

La definizione e l'applicazione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) rende efficiente l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso. La definizione di tale sistema sanzionatorio costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e), D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità dell'ente.

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto tra l'autore della violazione e il Fondo, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore. Più in particolare, le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto di eventuale recidiva, nonché dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

Il procedimento sanzionatorio è in ogni caso rimesso alla funzione e/o agli organi societari competenti.

Di seguito si riportano le sanzioni divise per tipologia di rapporto tra il soggetto e il Fondo. Per ulteriori informazioni di dettaglio ed esemplificazioni di comportamenti non consentiti e dei relativi provvedimenti disciplinari si rimanda al Regolamento disciplinare del Fondo.

4.1. SANZIONI PER IL PERSONALE DIPENDENTE

In relazione al personale dipendente il Fondo si attiene ai limiti di cui all'art. 7 della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori), sia con riguardo alle sanzioni comminabili che alle modalità di esercizio del potere disciplinare.

L'inosservanza - da parte del personale dipendente - delle disposizioni del Modello e/o del Codice Etico, nonché di tutta la documentazione che di essi forma parte, costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 cod. civ. ed illecito disciplinare.

Più in particolare, l'adozione, da parte di un dipendente del Fondo, di un comportamento qualificabile, in base a quanto indicato al comma precedente, come illecito disciplinare, costituisce inoltre violazione dell'obbligo del lavoratore di eseguire con la massima diligenza i compiti allo stesso affidati, attenendosi alle direttive del Fondo.

Alla notizia di violazione del Modello, verrà promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento verrà previamente contestato al dipendente l'addebito e gli sarà, altresì, garantito un congruo termine di replica. Una volta accertata la

violazione, sarà irrogata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa.

Le sanzioni individuate sono:

- il rimprovero verbale per le violazioni di lieve entità;
- il rimprovero scritto, per le reiterate violazioni di lieve entità;
- la sospensione dal servizio e del trattamento economico, per violazioni di grave entità che aumenti il grado di esposizione al rischio di commissione reato; la sospensione dal servizio e dal trattamento economico è temporanea, comunque, non superiore a 10 giorni;
- il licenziamento per inadempimento degli obblighi contrattuali

I principi di correlazione e proporzionalità tra la violazione commessa e la sanzione irrogata sono garantiti dal rispetto dei seguenti criteri:

- gravità della violazione commessa;
- mansione, ruolo, responsabilità e autonomia del dipendente;
- prevedibilità dell'evento;
- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- comportamento complessivo dell'autore della violazione, con riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari nei termini previsti dal CCNL applicabile;
- altre particolari circostanze che caratterizzano la violazione.

È inteso che saranno seguite tutte le disposizioni e le garanzie in materia di procedimento disciplinare; in particolare si rispetterà:

- l'obbligo – in relazione all'applicazione dei provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale – della previa contestazione scritta dell'addebito al dipendente con indicazione dei fatti costitutivi dell'infrazione e del termine dal ricevimento della contestazione entro cui il dipendente potrà presentare le proprie giustificazioni e dell'audizione di quest'ultimo in ordine alla sua difesa;
- l'obbligo di non adottare il provvedimento disciplinare prima che sia trascorso il termine minimo previsto dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, dalla contestazione per iscritto dell'addebito;
- l'obbligo di comunicazione dell'adozione del provvedimento disciplinare per iscritto entro e non oltre i termini massimi previsti dai rispettivi CCNL dalla scadenza del termine assegnato al dipendente per la presentazione delle sue giustificazioni. In caso contrario, le giustificazioni si intenderanno accolte.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli organi del Fondo e funzioni aziendali competenti.

L'esistenza di un sistema sanzionatorio connesso al mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Modello, e nella documentazione che di esso forma parte (i.e. Regolamento disciplinare interno), deve essere necessariamente portato a conoscenza del personale dipendente attraverso i mezzi ritenuti più idonei dal Fondo.

E' inoltre fatta salva facoltà del Fondo di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello e, più in generale, delle regole interne da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui il Fondo ragionevolmente ritiene di essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del Decreto - a seguito della condotta censurata.

4.2. SANZIONI PER I DIPENDENTI CON LA QUALIFICA DI DIRIGENTI

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento delle Attività identificate come Sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, il Fondo provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto normativamente previsto. La sanzione minima consisterà in una contestazione verbale o scritta al dirigente.

Fermi restando gli obblighi per il Fondo, nascenti dal CCNL e dai regolamenti interni applicabili, i comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente del Modello sono i seguenti:

- a) adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello e diretti in modo univoco al compimento di uno o più Reati riconducibili al Fondo;
- b) violazione di procedure interne previste dal presente Modello o adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso che esponano il Fondo ad una situazione oggettiva di rischio imminente di commissione di uno dei Reati.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli organi del Fondo e le aree aziendali competenti.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente e del dirigente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico del dipendente, all'intenzionalità del comportamento nonché alla gravità del

medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui il Fondo può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

Il sistema sanzionatorio è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'OdV rimanendo le funzioni aziendali competenti responsabili della concreta applicazione delle misure disciplinari su eventuale segnalazione dell'OdV.

4.3. MISURE NEI CONFRONTI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri dell'organo amministrativo, l'OdV informa il Collegio dei Revisori e l'organo amministrativo i quali prendono gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione del Consiglio di Amministrazione al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge e/o la revoca di deleghe eventualmente conferite.

Nei casi più gravi, l'organo amministrativo, potrà proporre all'assemblea di procedere anche alla revoca della carica.

Indipendentemente dall'applicazione della sanzione è fatta, comunque, salva la facoltà del Fondo di proporre le azioni di responsabilità e/ o risarcitorie.

Nel caso di violazioni poste in essere da un soggetto di cui al presente paragrafo, che rivesta, altresì, la qualifica di lavoratore subordinato, verranno applicate le sanzioni stabilite dall'organo amministrativo, fatta salva in ogni caso l'applicabilità delle diverse azioni disciplinari esercitabili in base al rapporto di lavoro subordinato intercorrente con il Fondo e nel rispetto delle procedure di legge, in quanto applicabili.

4.4. MISURE NEI CONFRONTI DEI MEMBRI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più membri dell'OdV, gli altri membri dell'OdV ovvero uno qualsiasi tra i revisori o tra gli amministratori, informerà immediatamente il Collegio dei Revisori e l'organo amministrativo: tali organi, previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico ai membri dell'OdV che hanno violato il Modello, e comunque in generale il Codice Etico e il Regolamento disciplinare interno, e la conseguente nomina di nuovi membri in sostituzione degli stessi ovvero la revoca dell'incarico all'intero organo e la conseguente nomina di un nuovo OdV.

4.5. MISURE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI

L'OdV, nel caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più componenti del Collegio dei Revisori, informerà l'organo amministrativo il quale prenderà gli opportuni provvedimenti tra cui, nei casi più gravi, la revoca dell'incarico.

4.6 MISURE NEI CONFRONTI DEI CONSULENTI, FORNITORI E DEI PARTNER

Ogni violazione da parte dei Consulenti, Fornitori o dei Partner delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 comporterà la risoluzione del contratto e la richiesta di risarcimento nei loro confronti qualora

da tale comportamento derivino danni concreti al Fondo, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001.

SEZIONE QUINTA

DIFFUSIONE DEL MODELLO

San.Arti., consapevole dell'importanza che gli aspetti formativi e informativi assumono in una prospettiva di prevenzione, definisce un programma di comunicazione e formazione volto a garantire la divulgazione ai Destinatari dei principali contenuti del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti, nonché delle prescrizioni del Modello.

Le attività di informazione e formazione nei confronti del personale sono organizzate prevedendo diversi livelli di approfondimento in ragione del differente grado di coinvolgimento del personale nelle attività a rischio-reato. In ogni caso, l'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza del D.Lgs. 231/2001 e le prescrizioni del Modello, è differenziata nei contenuti e nelle modalità di divulgazione in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui gli stessi operano e del fatto che gli stessi rivestano o meno funzioni di rappresentanza e gestione del Fondo.

L'attività di formazione coinvolge tutto il personale in forza, nonché tutte le risorse che in futuro saranno inserite nell'organizzazione aziendale. A tale proposito, le relative attività formative dovranno essere previste e concretamente effettuate sia al momento dell'assunzione, sia in occasione di eventuali mutamenti di mansioni, nonché a seguito di aggiornamenti e/o modifiche del Modello.

Con riguardo alla diffusione del Modello nel contesto aziendale il Fondo si impegna a:

- inviare una comunicazione a tutto il personale avente ad oggetto l'avvenuta adozione del presente Modello;
- pubblicare il Modello con strumento di comunicazione ritenuto idoneo;
- organizzare attività formative dirette a diffondere la conoscenza del D.Lgs. 231/2001 e delle prescrizioni del Modello, nonché pianificare sessioni di formazione per il personale in occasione di aggiornamenti e/o modifiche del Modello, nelle modalità ritenute più idonee.

La documentazione relativa alle attività di informazione e formazione sarà conservata a cura della Segreteria di Direzione e disponibile per la relativa consultazione dell'Organismo di Vigilanza e di chiunque sia legittimato a prenderne visione.

SEZIONE SESTA

ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello sono - per espressa previsione legislativa - una responsabilità rimessa all'Organo Amministrativo. Ne deriva che il potere di adottare eventuali aggiornamenti del Modello compete, dunque, al Consiglio di Amministrazione, che lo eserciterà mediante delibera con le modalità previste per la sua adozione.

L'attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione sia come modifica, è volta a garantire l'adeguatezza e l'idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

Compete, invece, all'Organismo di Vigilanza la concreta verifica circa la necessità od opportunità di procedere all'aggiornamento del Modello, facendosi promotore di tale esigenza nei confronti del Consiglio di Amministrazione. L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito dei poteri ad esso conferiti conformemente agli art. 6, comma 1 lett. b) e art. 7, comma 4 lett. a) del Decreto, ha la responsabilità di formulare al Consiglio di Amministrazione proposte in ordine all'aggiornamento e all'adeguamento del presente Modello.

In ogni caso il Modello deve essere tempestivamente modificato ed integrato dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, quando siano intervenute:

- variazioni e elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne abbiano evidenziato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- significative modificazioni all'assetto interno del Fondo e/o delle modalità di svolgimento delle attività di impresa;
- modifiche normative.

Restano in capo all'Organismo di Vigilanza i seguenti compiti:

- condurre ricognizioni periodiche volte ad identificare eventuali aggiornamenti al novero dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
- coordinarsi con la Direzione per i programmi di formazione per il personale;
- interpretare la normativa rilevante in materia di reati presupposti, nonché le linee guida eventualmente predisposte, anche in aggiornamento a quelle esistenti, e verificare l'adeguatezza del sistema di controllo interno in relazione alle prescrizioni normative o relative alle linee guida;
- verificare le esigenze di aggiornamento del Modello.

Le modifiche, gli aggiornamenti e le integrazioni del Modello devono essere sempre comunicati all'Organismo di Vigilanza.

ALLEGATO 1 – ELENCO REATI ATTUALMENTE INCLUSI NEL D.LGS. 231/2001

Art. D. Lgs. n. 231/2001	Disposizione richiamata	Rubrica/Contenuto
Art. 24 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico	Art. 316 <i>bis</i> c.p.	Malversazione a danno dello Stato
	Art. 316 <i>ter</i> c.p.	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
	Art. 640 comma 2 n. 1 c.p.	Truffa aggravata a danno dello Stato o di un altro ente pubblico
	Art. 640 <i>bis</i> c.p.	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
	Art. 640 <i>ter</i> c.p.	Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico
Art. 24 bis Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	Art. 491 <i>bis</i> c.p.	Documenti informatici
	Art. 615 <i>ter</i> c.p.	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
	Art. 615 <i>quater</i> c.p.	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici
	Art. 615 <i>quinquies</i> c.p.	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
	Art. 617 <i>quater</i> c.p.	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
	Art. 617 <i>quinquies</i> c.p.	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
	Art. 635 <i>bis</i> c.p.	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
	Art. 635 <i>ter</i> c.p.	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
	Art. 635 <i>quater</i> c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
	Art. 635 <i>quinquies</i> c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
	Art. 640 <i>quinquies</i> c.p.	Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica
Art. 416 c.p.		Associazioni per delinquere
Art. 416 <i>bis</i> c.p.		Associazioni di tipo mafioso anche straniere

Art. 24 ter Delitti di criminalità organizzata	Art. 416 <i>ter</i> c.p.	Scambio elettorale politico-mafioso
	Art. 630 c.p.	Sequestro di persona a scopo di estorsione
	Art. 378 c.p.	Favoreggiamento personale
	Art. 407, comma 2, lett. a), n. 5 c.p.p.	Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo
	Art. 74 D.P.R. 309/1990 (T.U. Stupefacenti)	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
Art. 25 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	Art. 317 c.p.	Concussione
	Art. 318 c.p.	Corruzione per l'esercizio della funzione
	Art. 319 c.p.	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio
	Art. 319 <i>bis</i> c.p.	Circostanze aggravanti
	Art. 319 <i>ter</i> c.p.	Corruzione in atti giudiziari
	Art. 319 <i>quater</i> c.p.	Induzione indebita a dare o promettere utilità
	Art. 320 c.p.	Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio
	Art. 321 c.p.	Pene per il corruttore
	Art. 322 c.p.	Istigazione alla corruzione
	Art. 322 <i>bis</i> c.p.	Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri
Art. 25 bis Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	Art. 453 c.p.	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
	Art. 454 c.p.	Alterazione di monete
	Art. 455 c.p.	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
	Art. 457 c.p.	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
	Art. 459 c.p.	Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto,

		detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
	Art. 460 c.p.	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
	Art. 461 c.p.	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata
	Art. 464 c.p.	Uso di valori bollati contraffatti o alterati
	Art. 473 c.p.	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
	Art. 474 c.p.	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi
Art. 25 bis 1 Delitti contro l'industria e il commercio	Art. 513 c.p.	Turbata libertà dell'industria o del commercio
	Art. 513 bis c.p.	Illecita concorrenza con minaccia o violenza
	Art. 514 c.p.	Frodi contro le industrie nazionali
	Art. 515 c.p.	Frode nell'esercizio del commercio
	Art. 516 c.p.	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
	Art. 517 c.p.	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
	Art. 517 ter c.p.	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
	Art. 517 quater c.p.	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari
Art. 25 ter Reati societari	Art. 2621 c.c.	False comunicazioni sociali
	Art. 2621 bis c.c.	Fatti di lieve entità
	Art. 2622 c.c.	False comunicazioni sociali delle società quotate
	Art. 2625 c.c.	Impedito controllo
	Art. 2626 c.c.	Indebita restituzione dei conferimenti
	Art. 2627 c.c.	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
	Art. 2628 c.c.	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
	Art. 2629 c.c.	Operazioni in pregiudizio dei creditori
	Art. 2629 bis c.c.	Omessa comunicazione del conflitto di interessi
	Art. 2632 c.c.	Formazione fittizia del capitale
	Art. 2633 c.c.	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
	Art. 2635 c.c.	Corruzione tra privati
	Art. 2635 bis c.c.	Istigazione alla corruzione tra privati

	Art. 2636 c.c.	Illecita influenza sull'assemblea
	Art. 2637 c.c.	Aggiotaggio
	Art. 2638 c.1 e 2 c.c.	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
Art. 25 quater Delitti con finalità di terrorismo o di everzione all'ordine democratico	Art. 270 c.p.	Associazioni sovversive
	Art. 270 bis c.p.	Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di everzione dell'ordine democratico
	Art. 270 ter c.p.	Assistenza agli associati
	Art. 270 quater c.p.	Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
	Art. 270 quater 1 c.p.	Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo
	Art. 270 quinquies c.p.	Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale
	Art. 270 quinquies 1 c.p.	Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo
	Art. 270 quinquies 2 c.p.	Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro
	Art. 270 sexies c.p.	Condotte con finalità di terrorismo
	Art. 280 c.p.	Attentato per finalità terroristiche o di everzione
	Art. 280 bis c.p.	Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi
	Art. 280 ter c.p.	Atti di terrorismo nucleare
	Art. 289 bis c.p.	Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di everzione
	Art. 302 c.p.	Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo
	Art. 304 c.p.	Cospirazione politica mediante accordo
	Art. 305 c.p.	Cospirazione politica mediante associazione
	Art. 306 c.p.	Banda armata formazione e partecipazione
	Art. 307 c.p.	Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata
	Art. 1 D.L. 625/1979 - mod. in L. 15/1980	Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica
	Art. 5 D.L. 625/1979 - mod. in L. 15/1980	Pentimento operoso
	Art. 1 L. 342/1976	Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo
	Art. 2 L. 342/1976	Danneggiamento delle istallazioni a terra

	Art. 3 L. 422/1989	Disposizioni in materia di reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale
	Art. 2 Convenzione di New York del 9 Dicembre 1999	Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo
Art. 25 quarter 1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Art. 583 bis c.p.	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
Art. 25 quinquies Delitti contro la personalità individuale	Art. 600 c.p.	Riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù
	Art. 600 bis c.p.	Prostituzione minorile
	Art. 600 ter c.p.	Pornografia minorile
	Art. 600 quater c.p.	Detenzione di materiale pornografico
	Art. 600 quater 1 c.p.	Pornografia virtuale
	Art. 609 undecies c.p.	Adescamento di minorenni
	Art. 600 quinquies c.p.	Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
	Art. 601 c.p.	Tratta di persone
	Art. 602 c.p.	Acquisto e alienazione di schiavi
Art. 25 sexies Reati di abuso di mercato	Art. 184 T.U.F. (D. Lgs. 58/1998)	Abuso di informazioni privilegiate
	Art. 185 T.U.F. (D. Lgs. 58/1998)	Manipolazione del mercato
Art. 25 septies Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza del lavoro	Art. 589 c.p.	Omicidio colposo
	Art. 590 c.p.	Lesioni personali colpose
Art. 25 octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio	Art. 648 c.p.	Ricettazione
	Art. 648 bis c.p.	Riciclaggio
	Art. 648 ter	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
	Art. 648 ter. 1	Autoriciclaggio
Art. 25 novies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Art. 171 L. 633/1941	Divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica
	Art. 171 bis L. 633/1941	Reati in materia di software e banche dati

	Art. 171 <i>ter</i> L. 633/1941	Reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografico oppure letterarie, scientifiche e didattiche
	Art. 171 <i>septies</i> L. 633/1941	Violazioni nei confronti della SIAE
	Art. 171 <i>octies</i> L. 633/1941	Manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato
Art. 25 <i>decies</i> Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Art. 377 <i>bis</i> c.p.	Reato di induzione a non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
Art. 25 <i>undecies</i> Reati ambientali	Art. 452 <i>bis</i> c.p.	Inquinamento ambientale
	Art. 452 <i>quater</i> c.p.	Disastro ambientale
	Art. 452 <i>quinquies</i> c.p.	Delitti colposi contro l'ambiente
	Art. 452 <i>sexies</i> c.p.	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
	Art. 452 <i>octies</i> c.p.	Circostanze aggravanti
	Art. 727 <i>bis</i> c.p.	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
	Art. 733 <i>bis</i> c.p.	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto
	Art. 137 c. 2, 3, 5, 11, 13 D.Lgs. 152/2006	Scarichi acque contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e scarico nelle acque del mare, da parte di navi o aeromobili, di sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento
	Art. 256 c. 1 lettere a) b), 3, 4, 5 e 6 D.Lgs. 152/2006	Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti (attività di gestione di rifiuti non autorizzata)
	Art. 257 c. 1 e 2 D.Lgs. 152/2006	Reati in materia di bonifica dei siti (omessa bonifica dei siti in conformità del progetto approvato dall'autorità competente)
	Art. 258 c. 4 D.Lgs. 152/2006	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
	Art. 259 c. 1 D.Lgs. 152/2006	Traffico illecito di rifiuti
	Art. 260 D.Lgs. 152/2006	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
	Art. 260 <i>bis</i> c. 6, 7 e 8 D.Lgs. 152/2006	Falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell'ambito

		del SISTRI – Area Movimentazione, e falsità ideologica e materiale della scheda SISTRI – Area Movimentazione
	Art. 279 c. 5 D.Lgs. 152/2006	Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (Superamento di valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria)
	Art. 1 c.1, 2 e art. 3 bis L. 150/1992	Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione
	Art. 6 L. 150/1992	Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica
	Art. 3 L. 549/1993	Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive
	Art. 8 c. 1 e 2 D.Lgs. 202/2007	Inquinamento doloso di nave battente qualsiasi bandiera
	Art. 9 c. 1 e 2 D.Lgs. 202/2007	Inquinamento colposo di nave battente qualsiasi bandiera
Art. 25 duodecies Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	D. Lgs. 109/2012	Secondo l'art. 22 comma 12 bis del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, l'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare aggravato da: - numero di lavoratori irregolari superiore a tre; - impiego di minori in età non lavorativa; - sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento, quali l'esposizione a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro
L. 146/2006 Reati transnazionali	Art. 12 c. 3, 3 bis, 3 ter e 5 D. Lgs. 286/1998	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine
	Art. 74 D.P.R. 309/1990	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
	Art. 291 quater D.P.R. 43/1973	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri
	Art. 377 bis c.p.	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
	Art. 378 c.p.	Favoreggiamento personale
	Art. 416 c.p.	Associazione per delinquere

	Art. 416 <i>bis</i> c.p.	Associazione di tipo mafioso anche straniera
Art. 25 quinquiesdecies Reati Tributari	Art. 2 D.L.gs. n. 74/2000	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
	Art. 3 D.L.gs. n. 74/2000	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
	Art. 8 D.L.gs. n. 74/2000	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
	Art. 10 D.L.gs. n. 74/2000	Occultamento o distruzione di documenti contabili
	Art. 11 D.L.gs. n. 74/2000	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
	Art. 4 D.Lgs. n. 74/2000	Dichiarazione infedele
	Art. 5 D.Lgs. n. 74/2000	Omessa dichiarazione
	Art. 10 quater D.L.gs. n. 74/2000	Indebita compensazione